



Protocollo d'intesa
tra
Federazione Italiana Nuoto
F.I.N.
e
Federazione Italiana Nuoto Paralimpico
F.I.N.P.



Quadriennio Olimpico 2021/2024

Protocollo d'intesa tra la

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO

e la

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO

la **Federazione Italiana Nuoto**, con sede in Roma - Stadio Olimpico Curva Nord (di seguito "**F.I.N.**"), iscritta al Registro delle Persone Giuridiche al n. 19/2001, rappresentata dal Presidente Sen. Paolo Barelli, domiciliato per la carica presso la sede della F.I.N.

la **Federazione Italiana Nuoto Paralimpico**, con sede in Roma - Via Flaminia Nuova, 830 (di seguito "**F.I.N.P.**"), rappresentato dal Presidente Roberto Valori, domiciliato per la carica presso la sede della **F.I.N.P.**

di seguito anche congiuntamente indicate come "**Parti**"

PREMESSO CHE

- La **F.I.N.P.** è un'associazione senza fini di lucro riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) con delibera del 5 Settembre 2010;
- la **F.I.N.P.** svolge la propria attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal CIP, dall' I.P.C., dal World Para Swimming (già IPC Swimming) e dal C.O.N.I.;
- la **F.I.N.P.**, ha lo scopo di riconoscere, promuovere, coordinare, organizzare, disciplinare e diffondere la pratica del nuoto paralimpico da parte delle persone disabili;
- la **F.I.N.** è un'associazione senza fini di lucro, riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), con personalità giuridica di diritto privato, fondata nel 1899, costituita da società, associazioni ed organi sportivi affiliati alla stessa;
- la **F.I.N.** ha lo scopo di promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere la pratica delle attività natatorie e può svolgere tutte le altre attività finalizzate agli stessi scopi;
- la **F.I.N.** svolge la propria attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O., delle Federazioni Internazionali e del C.O.N.I., anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello Statuto del CONI (Decreto Legislativo dell'8 gennaio 2004, n. 15: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante "Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2004);
- la **F.I.N.** è affiliata alla Federation Internationale de Natation Amateur (F.I.N.A.), della quale riconosce, accetta ed applica i regolamenti; è altresì aderente alla Ligue Europeenne de Natation (L.E.N.), alla Confederation Mediterranee de Natation (CO.ME.N), alla Confederation Latina de Natation (CO.LA.N.);
- la **F.I.N.** - Sezione Salvamento è l'unico ente italiano riconosciuto dalla International Life Saving Federation (I.L.S.) e dalla International Life Saving Federation of Europe (I.L.S.E.);

CONSIDERATO CHE

- la **F.I.N.P.**, allo scopo di poter meglio svolgere i propri compiti istituzionali, anche al fine di poter venire incontro alla sempre crescente domanda di sport che proviene dal mondo delle persone disabili, ritiene di dover chiedere alla Federazione Italiana Nuoto (**F.I.N.**) di concordare un'azione comune, insieme ad uno sforzo congiunto che renda possibile la ottimizzazione delle risorse per una sempre migliore organizzazione dei servizi sportivi per gli sportivi disabili.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1: AMBITI DI ATTIVITA' PROMOZIONALE

- 1.1 La **F.I.N.P.** riconosce anche alla **F.I.N.**, in considerazione del cospicuo numero di impianti gestiti dalle società affiliate e dell'elevata domanda di servizi richiesta dall'utenza portatrice di disabilità, l'attività di promozione ed avviamento alla pratica del nuoto per giovani persone disabili.

ART. 2: AMBITI DI ATTIVITA' UFFICIALE AGONISTICA - UFFICIALI DI GARA

- 2.1 Per garantire l'ufficialità dell'attività agonistica della **F.I.N.P.**, è previsto l'utilizzo dei giudici-arbitri della **F.I.N.**, siano presenti alle gare di nuoto **F.I.N.P.**, previa concertazione (FIN-FINP).
- 2.2 La **F.I.N.P.** predispone, con adeguato anticipo, il calendario di massima dell'attività, sia nazionale che periferico, che verrà trasmesso alla **F.I.N.** ed ai Comitati Regionali di quest'ultima per competenza territoriale. Detto calendario è redatto tenendo conto dei calendari ufficiali della **F.I.N.** Le diarie dei giudici sono a carico della **F.I.N.P.**
- 2.3 La **F.I.N.P.** può richiedere alla **F.I.N.** il coinvolgimento di componenti Gruppo Ufficiali Gara (G.U.G.) della stessa **F.I.N.** per la partecipazione ai Corsi per Ufficiali Gara internazionali World Para Swimming.

ART. 3: IMPIANTI GARA e ALLENAMENTO

- 3.1 Per lo sviluppo dell'attività natatoria agonistica della **F.I.N.P.** la **F.I.N.** s'impegna a mettere a disposizione, laddove possibile, gli impianti gestiti dalla stessa e le attrezzature tecnico-logistiche al fine di agevolare la **F.I.N.P.** nell'organizzazione di manifestazioni ufficiali, sia a livello nazionale che periferico, nel rispetto dei calendari di cui al precedente comma 1), previa concertazione (FIN-FINP)
- 3.2 La **F.I.N.**, al fine di agevolare la preparazione degli atleti della Nazionale **F.I.N.P.**, si impegna, ove possibile, a favorire l'utilizzo degli "spazi acqua" (corsie) in uso alla stessa.

ART. 4: MANIFESTAZIONI

- 4.1 Per lo sviluppo dell'attività agonistica degli atleti tesserati alla **F.I.N.P.**, si prevede laddove possibile:
 - a) di autorizzare la loro iscrizione, nelle competizioni **F.I.N.** del circuito Master, a prescindere dalla categoria e classe sportiva di appartenenza, tramite accreditamento da parte della relativa Delegazione Regionale **F.I.N.P.**
 - b) di prevedere la composizione delle batterie, unificate con gli atleti **F.I.N.**, costituita in relazione alla omogeneità dei tempi personali dichiarati all'atto dell'iscrizione;
 - c) di far partecipare ad altre competizioni nazionali e regionale **F.I.N.** – oltre il citato circuito Master - gli atleti di alto livello paralimpico, tramite l'accREDITamento da parte della **F.I.N.P.** Nazionale;
 - d) di far partecipare gli atleti **F.I.N.P.** praticanti il nuoto in acque libere, alle gare organizzate dalla **F.I.N.**, tramite l'accREDITamento da parte della **F.I.N.P.** Nazionale o della **F.I.N.P.** Delegazione Regionale per competenza territoriale;

- e) di prevedere l'inserimento, laddove concordato, di gare **F.I.N.P.** fuori classifica, in manifestazioni ufficiali della **F.I.N.**, sia a livello nazionale che periferico, quest'ultime anche tramite accordi diretti tra i Delegati Regionali FINP e i Comitati Regionali FIN;
- f) di individuare, all'interno del calendario agonistico federale **F.I.N.**, alcune gare da far riconoscere ufficialmente anche dal World Para Swimming seguendo la debita procedura. Qualsiasi costo legato al riconoscimento della gara da parte del World Para Swimming verrà sostenuto dalla FINP.

ART. 5 : CERTIFICATO MEDICO

- 5.1 Gli atleti in possesso del certificato di attività agonistica, ai sensi dell'art. 5 decreto ministeriale 4 marzo 93, possono, a tutti gli effetti, gareggiare nel circuito FIN, avendo svolto durante tale visita tutti gli accertamenti previsti dal certificato di idoneità sportiva all'attività agonistica del nuoto per normodotati (D.M. 18/2/1982).

ART. 6: AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

- 6.1 La **F.I.N.P.** e la **F.I.N.** concordano sulla possibilità di effettuare la doppia affiliazione delle Società per poter partecipare ufficialmente ai programmi agonistici; le Società Sportive affiliate alla **F.I.N.** hanno facoltà di attivare una Sezione Disabili.
- 6.2 Per l'affiliazione alla **F.I.N.P.** (presso la quale devono essere tesserati gli atleti disabili) le Società non sono tenute a ripresentare i documenti necessari per l'affiliazione, facendo fede l'affiliazione alla **F.I.N.**

ART. 7: REGOLAMENTI

- 7.1 Per la regolamentazione delle attività ufficiali della **F.I.N.P.**, viene fatto proprio il regolamento ufficiale **F.I.N.** adattato ai disabili così come previsto dai vigenti regolamenti tecnici nazionali (**F.I.N.P.**) ed internazionali (World Para Swimming). Pertanto, la partecipazione degli atleti tesserati con la **F.I.N.P.** alle gare effettuate con giuria **F.I.N.** sarà subordinata alla presentazione del tesserino **F.I.N.P.** da parte dell'atleta.

ART. 8: COMMISSIONE PARITETICA

- 8.1 Per una proficua gestione delle attività di comunicazione tra la **F.I.N.P.** e la **F.I.N.**, si prevede la costituzione di una commissione paritetica congiunta, con funzioni consultive, con lo scopo di elaborare le strategie più opportune per la promozione delle attività previste dal presente accordo, compresa la formulazione di proposte da apportare ai regolamenti federali per il raggiungimento degli scopi di comune interesse.
- 8.2 La commissione è composta da quattro componenti, due per ognuna delle due Federazioni interessate; alle riunioni della commissione possono partecipare di diritto i rispettivi Segretari generali.

ART. 9: FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

- 9.1 Possono essere organizzati seminari per la promozione dei contenuti culturali, sociali, e tecnici di interesse della **F.I.N.** e della **F.I.N.P.**
- 9.2 La **F.I.N.** si impegna a mettere a disposizione propri dirigenti, tecnici e collaboratori per l'attuazione delle attività con la **F.I.N.P.** previste dal presente accordo.
- 9.3 La **F.I.N.P.** si impegna, in relazione alle attività di comunicazione e promozione curate attraverso il proprio Ufficio Stampa e Pubbliche Relazioni nonché dell'Ufficio Studi, Ricerche e Formazione, a coordinarsi con la **F.I.N.** nelle seguenti attività:
 - a) divulgazione delle pubblicazioni sulle problematiche dei disabili, nei relativi bollettini e riviste, istituendo una regolare rubrica;

- b) scambio di pubblicazioni su argomenti specifici sia promozionali che tecnici;
 - c) assistenza redazionale per i materiali di stampa, di produzione curate in forma congiunta tra **F.I.N.P.** e **F.I.N.**;
 - d) la divulgazione, nell'ambito delle realtà periferiche della **F.I.N.**, di informazioni riguardo all'attività **F.I.N.P.**, con l'obiettivo di sensibilizzare i propri quadri, attraverso la corrispondenza con le Società affiliate e viceversa;
 - e) l'assistenza per la realizzazione di produzioni audiovisive su temi tecnici e promozionali congiunti.
- 9.4 La **F.I.N.P.**, si impegna a prevedere la predisposizione di materiali promozionali, tecnici e organizzativi, condivisi dalla **F.I.N.**, utili per la diffusione delle attività previste dal presente accordo.

ART. 10: ATTIVITA' CULTURALE E SCIENTIFICA

- 10.1 Per sviluppare le attività di supporto alla promozione degli aspetti culturali e scientifici di comune interesse, **F.I.N.P.** e **F.I.N.** si impegnano ad elaborare proposte operative anche riguardo attività sperimentali che prevedono il coinvolgimento di nuotatori disabili.
- 10.2 La **F.I.N.** si rende disponibile, laddove possibile e compatibilmente con le attività fedarli già pianificate, a mettere a disposizione le attrezzature in sua dotazione anche prevedendo, se necessario e fattibile, all'eventuale loro adattamento rispetto alle peculiari esigenze della disabilità.
- 10.3 Viene prevista la collaborazione tra l'Ufficio Studi, Ricerche e Formazione della **F.I.N.P.** ed il Settore Istruzione Tecnica della **F.I.N.**, attraverso scambi bibliografici e partecipazione dei rispettivi docenti a seminari e convegni.

ART. 11: AMBITI TECNICI e SANITARI

- 11.1 La **F.I.N.** potrà fornire alla **F.I.N.P.** -anche mediante applicazioni di ricerca e somministrazione di test da sviluppare con i propri esperti federali in collaborazione con esperti della **F.I.N.P.** - informazioni e strumenti che consentano di elaborare un maggior numero possibile di piani di lavoro, quanto più adeguati ed attinenti alle necessità degli atleti di alto livello della **F.I.N.P.**, e di ottenere, quindi, quale risultato ultimo, il miglioramento delle loro prestazioni, quali a titolo di esempio:
- valutazione funzionale dei nuotatori;
 - valutazione tecnica e biomeccanica;
 - studio dell'assetto e della resistenza alle diverse velocità in fase di avanzamento.
- 11.2 La **F.I.N.** si impegna a consentire alla **F.I.N.P.** l'utilizzo dei Centri Federali per raduni ed allenamenti collegiali, anche durante il periodo di attività delle Squadre nazionali **F.I.N.**, compatibilmente con gli eventuali limiti derivanti dal programma di attività federale e dagli eventuali impegni assunti dalla Direzione degli impianti.
- 11.3 La **F.I.N.P.** è tenuta a corrispondere la medesima quota prevista dalla **F.I.N.** applicata per l'utilizzo di spazi da parte delle proprie Squadre nazionali a titolo di partecipazione alle spese sostenute dalla Direzione degli impianti.
- 11.4 La **F.I.N.** favorirà la partecipazione degli atleti **F.I.N.P.** di alto livello agli incontri regionali di alta specializzazione che organizza nelle varie regioni.
- 11.5 La **F.I.N.** potrà fornire alla **F.I.N.P.**, laddove possibile, il programma gestione iscrizioni e risultati gare.

ART. 12: ATTIVITA' SUL TERRITORIO

- 12.1 La **F.I.N.** e la **F.I.N.P.**, al fine di promuovere ed agevolare congiuntamente la pratica del nuoto per persone disabili, s'impegnano ad uno scambio permanente di tipo tecnico e culturale, da attivarsi soprattutto in ambito periferico.

- 12.2 A tal proposito, la **F.I.N.** e la **F.I.N.P.** si impegnano a fornire la massima collaborazione anche tra i rispettivi Organi territoriali prevedendo la costituzione di Commissioni regionali congiunte o, in alternativa, prevedendo riunioni periodiche con lo scopo di censire, anche attraverso la compilazione, da parte delle Società Sportive di una scheda informativa predisposta dalla **F.I.N.P.**, il dato relativo al numero di ragazzi disabili che frequentano gli impianti natatori. Il censimento in questione dovrà, ove possibile, fornire informazioni riguardo alla tipologia di disabilità ed al livello tecnico dei nuotatori disabili.
- 12.3 Per favorire l'avviamento della pratica sportiva agonistica delle persone disabili che frequentano i corsi natatori presso sodalizi periferici della **F.I.N.** e della **F.I.N.P.**, le **Parti** si impegnano a garantire una costante e proficua collaborazione tecnica esprimibile in termini di reciprocità di interventi.

ART. 13: ATTIVITA' FORMATIVA QUADRI TECNICO-DIRIGENZIALI

- 13.1 La **F.I.N.** e la **F.I.N.P.**, con mutuo intervento, supportano la formazione dei propri tecnici e dirigenti.
- 13.2 La **F.I.N.P.**, laddove possibile, potrà utilizzare le strutture di formazione gestite direttamente dalla **F.I.N.** a seguito di un accordo specifico.
- 13.3 Allo scopo di individuare la migliore collaborazione e raggiungere la massima sinergia tra i percorsi formativi la **F.I.N.** e la **F.I.N.P.** si impegnano a collaborare attraverso il Settore Istruzione Tecnica **F.I.N.** e l'Ufficio Studi, Ricerche e Formazione e del Coordinamento Attività Tecniche della **F.I.N.P.** anche ai fini della predisposizione di specifici Protocolli d'intesa sulle attività di Formazione.

ART. 14: AMBITI DI RAPPORTI CON ENTI E ISTITUZIONI

- 14.1 La **F.I.N.**, utilizzando i canali già attivati, si impegna laddove possibile a favorire i rapporti tra la **F.I.N.P.** e le strutture e le istituzioni sportive e i centri di ricerca anche universitaria e, in particolare, con le Facoltà di Scienze Motorie nonché con il mondo della scuola.

ART. 15: DURATA

- 15.1 Il presente Protocollo di collaborazione decorre dalla stagione sportiva 2020/2021 e cesserà di produrre i suoi effetti al termine della stagione sportiva 2023/2024.
- 15.2 Le **Parti** si riconoscono la facoltà di recedere dal presente Accordo anche anticipatamente, inviando formale comunicazione a cura della parte interessata entro il termine del 30 settembre di ciascun anno di durata dell'accordo.

ART.16: PRIVACY

- 16.1 Le **Parti**, con la stipula del presente contratto, riconoscono di aver ricevuto l'informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
- 16.2 La AA.N.M.I. dichiara di aver preso visione dell'apposita informativa redatta dalla **FIN**, in qualità di Titolare del trattamento, consultabile sul sito federale al seguente link: <https://www.federnuoto.it/federazione-extra/2018-2019-12/3244-informativa-acquisizione-beni,-servizi-e-lavori/file.html>.
- 16.3 Le **Parti** con la stipula del presente accordo acconsentono esplicitamente al trattamento e alla comunicazione dei dati secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento ai fini della tutela della privacy e si impegnano reciprocamente a mantenere l'altra parte indenne e mallevata in relazione a qualsivoglia responsabilità civile, penale o amministrativa in relazione a risarcimenti danni che dovessero configurarsi come conseguenza di inidoneo trattamento dei

dati determinato da una delle **Parti**, fermo restando la facoltà di procedere in sede legale in caso di maggior danno.

- 16.4 La **FIN**, in qualità di Titolare del trattamento, ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della Protezione dei dati Personali (RPD), del quale si forniscono i contatti per eventuali necessità:

RDP - Federazione Italiana Nuoto - email: rpdp@federnuoto.it

ART.17: Modello Organizzativo F.I.N. Legge 231/2001

- 17.1 Le **Parti** si danno atto che la **FIN** ha adottato un "Modello di Organizzazione, Gestione a Controllo ai sensi del Dlgs 231/01" in conformità al Disciplinare GS 23101:2017 e un annesso Codice Etico disponibile sul sito federale al seguente indirizzo:

<https://www.federnuoto.it/home/federazione/modello-organizzativo-231.html>

che la A.N.M.I con la firma della presente convenzione dichiara di avere preso visione.

ART. 18 – CLAUSOLE FINALI

- 18.1 Con la sottoscrizione del presente accordo le **Parti** si danno reciprocamente atto che:

- a) ogni eventuale modifica o integrazione al Protocollo è valida ed efficace solo se preventivamente concordata e confermata per iscritto;
- b) qualsiasi controversia in merito alla validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente accordo o con esso connessa e/o ad esso conseguente, sarà devoluta all'esclusiva competenza del Foro di Roma, individuato dalle **Parti** I quale foro esclusivamente competente in sostituzione di qualsiasi altro foro, individuato sulla base di qualsiasi altro criterio sia esso facoltativo o anche alternativo;
- c) il presente accordo è stato dalle stesse congiuntamente ideato, predisposto e redatto, e che lo stesso rispecchia le rispettive volontà ed interessi e che in considerazione di ciò non trova applicazione quanto disposto dall'art. 1341 c.c. in materia di approvazione specifica delle condizioni generali di Contratto nello stesso contemplate;
- d) il presente accordo non è soggetto a registrazione e che la parte eventualmente interessata ne provvede a sue spese.

Firmato in **F.I.N.P.:** Roma _____

Firmato in **F.I.N.:** Roma _____

Per approvazione

IL PRESIDENTE F.I.N.
Paolo BARELLI

BARELLI
PAOLO
07.05.2021
12:45:23
UTC

IL PRESIDENTE F.I.N.P.
Roberto VALORI

ROBERTO
VALORI
13.05.2021
12:34:13
UTC